

ALLEGATO V

(Prima pagina dell'attestazione)

(Colore Pantone 100 (giallo), o il colore più vicino possibile a questo colore, formato DIN A4, carta non patinata di 100 g/m² o superiore)

<i>Testo redatto nella / nelle o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di stabilimento del vettore</i>

STATO CHE RILASCIATA L'ATTESTAZIONE

Denominazione dell'autorità competente

Sigla distintiva del paese ⁽¹⁾

.....

ATTESTAZIONE

rilasciata per i trasporti su strada per conto proprio effettuati mediante autobus tra Stati membri, in base al regolamento (CE) n. 1073/2009

(Parte riservata alla persona fisica o giuridica che effettua servizi per conto proprio)

Il sottoscritto.....
responsabile dell'impresa, dell'associazione senza scopo di lucro o altro (descrivere)

.....
(Cognome e nome o altra denominazione ufficiale, indirizzo completo)

certifica:

- che il servizio di trasporti fornito non è a scopo di lucro o a fini commerciali;
- che l'attività di trasporto costituisce solo un'attività accessoria per tale persona fisica o giuridica;
- che l'autobus recante il numero d'immatricolazione..... è di proprietà dell'impresa o dell'associazione, ovvero è stato acquistato a rate dalla stessa, oppure è stato oggetto di un contratto di leasing a lungo termine;
- che l'autobus sarà guidato da un dipendente della suddetta persona fisica o giuridica o dalla persona fisica stessa o da personale impiegato dall'impresa o messo a disposizione dell'impresa in base a un obbligo contrattuale.

.....
(Firma della persona fisica o del rappresentante della persona giuridica)

(Parte riservata all'autorità competente)

La presente deve essere considerata un'attestazione ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1073/2009

.....
(Durata della validità)

.....
(Luogo e data di rilascio)

.....
(Firma e timbro dell'autorità competente)

⁽¹⁾ Austria (AT), Belgio (BE), Bulgaria (BG), Croazia (HR), Cipro (CY), Danimarca (DK), Estonia (EE), Finlandia (FI), Francia (FR), Germania (DE), Grecia (EL), Irlanda (IE), Italia (IT), Lettonia (LV), Lituania (LT), Lussemburgo (LU), Malta (MT), Paesi Bassi (NL), Polonia (PL), Portogallo (PT), Regno Unito (UK), Repubblica ceca (CZ), Romania (RO), Slovacchia (SK), Slovenia (SI), Spagna (ES), Svezia (SE), Ungheria (HU).

(Seconda pagina dell'attestazione)

Testo redatto nella, nelle o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di stabilimento del vettore

DISPOSIZIONI GENERALI

1. L'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1073/2009, definisce i «trasporti per conto proprio»: i trasporti effettuati senza scopo di lucro ed a fini non commerciali, da una persona fisica o giuridica, a condizione che:
 - l'attività di trasporto costituisca soltanto un'attività accessoria per tale persona fisica o giuridica, e
 - i veicoli utilizzati siano di proprietà di tale persona fisica o giuridica ovvero siano stati acquistati a rate dalla stessa o abbiano formato oggetto di un contratto di leasing a lungo termine e siano guidati da un dipendente della persona fisica o giuridica o dalla persona fisica stessa o da personale impiegato dall'impresa o messo a disposizione dell'impresa in base a un obbligo contrattuale.
 2. Ciascun vettore per conto proprio è autorizzato, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1073/2009, ad effettuare tale tipo di trasporto senza discriminazioni basate sulla nazionalità o sul luogo di stabilimento, a condizione che:
 - sia autorizzato nello Stato membro di stabilimento ad effettuare trasporti tramite autobus conformemente alle condizioni di accesso al mercato stabilite dalla legislazione nazionale,
 - osservi le norme in materia di sicurezza stradale per quanto riguarda conducenti e veicoli, prescritte nella pertinente legislazione dell'Unione.
 3. I servizi per conto proprio indicati al paragrafo 1 sono soggetti ad un regime di attestazione.
 4. L'attestazione autorizza il titolare ad effettuare trasporti internazionali con autobus per conto proprio. Essa viene rilasciata dall'autorità competente dello Stato membro in cui il veicolo è immatricolato ed è valida per tutto il percorso del trasporto, compreso il transito.
 5. L'attestazione deve essere compilata in caratteri stampati con inchiostro indelebile, in triplice esemplare, da una persona fisica o dal responsabile della persona giuridica che effettua il trasporto, e deve essere completata dall'autorità competente. Una copia viene conservata dall'amministrazione ed una copia rimane alla persona fisica o giuridica. Il conducente conserva l'originale o una copia certificata conforme a bordo del veicolo per tutta la durata dei viaggi di traffico internazionale. L'attestazione deve essere presentata ad ogni richiesta degli agenti preposti al controllo. La persona fisica o giuridica, a seconda dei casi, è responsabile della tenuta delle attestazioni.
 6. L'attestazione è valida per un periodo massimo di cinque anni.
-